II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 1992

relativa all'adeguamento dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi

(92/118/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia sugli scambi reciproci di formaggi [1], firmato il 22 marzo 1989, in seguito denominato « accordo sugli scambi reciproci di formaggi », ha fissato, soltanto per il periodo dal 1989 al 1991, i contingenti tariffari rispettivi che la Comunità e la Norvegia devono aprire ; che è pertanto opportuno fissare i contingenti applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1992 ;

considerando che la Commissione ha tenuto consultazioni a questo proposito con la Norvegia e che a seguito di tali consultazioni si è pervenuti ad un accordo,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia sull'adeguamento dell'accordo riguardante gli scambi reciproci di formaggi.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

[1] GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 52.